

Comunicato Stampa

L'ASSEMBLEA APPROVA L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO SOCIALE ALLE DISPOSIZIONI DELLA L. 262/05 ("LEGGE SUL RISPARMIO")

Napoli, 25 giugno 2007 – L'Assemblea Straordinaria di Autostrade Meridionali S.p.A., riunitasi in data odierna in prima convocazione, sotto la Presidenza del dott. Piero Di Salvo, ha approvato le modifiche dello Statuto sociale volte ad adeguare le disposizioni statutarie ai contenuti della Legge n. 262/2005 ("Legge sul risparmio"), come modificata dal D.Lgs. n. 303/2006 ("Decreto di coordinamento").

In particolare, l'Assemblea ha approvato la modifica dei seguenti articoli dello Statuto: art. 10, 13 e 14 (Assemblea Ordinaria e Straordinaria); art. 17, 18, 20, 24 e 26 (Consiglio di Amministrazione); art. 28 (Collegio Sindacale); art. 30 (Redazione del bilancio) e art.34 (norme e disposizioni applicabili).

E' stato introdotto, inoltre, il nuovo art. 25-bis, relativo al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Lo Statuto sociale, che è allegato al presente comunicato stampa, mette a raffronto il testo oggi vigente e il testo contenente le modifiche apportate.

Il nuovo testo dello Statuto sociale sarà depositato per l'iscrizione nel Registro delle Imprese di Napoli entro i termini previsti dalla legge.

CONTATTI SOCIETARI:

dott. SALVATORE TURCO

telefono: 081-7508215 - fax 081-7508214

e-mail: salvatore.turco@sam.autostrade.it

www.autostrademeridionali.it

ART. 10

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate mediante pubblicazione dell'avviso contenente l'ordine del giorno sulla Gazzetta Ufficiale ovvero sul quotidiano Il Sole 24 Ore, nei termini previsti dalla normativa vigente. Nello stesso avviso può essere fissato il giorno delle convocazioni successive alla prima, fermo restando che può essere indicata al massimo una data ulteriore per le assemblee successive alla seconda.

ART. 10

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate mediante pubblicazione dell'avviso contenente l'ordine del giorno sulla Gazzetta Ufficiale ovvero sul quotidiano Il Sole 24 Ore , **in ogni caso** nei termini previsti dalla normativa vigente. Nello stesso avviso può essere fissato il giorno delle convocazioni successive alla prima, fermo restando che può essere indicata al massimo una data ulteriore per le assemblee successive alla seconda.

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla richiesta di integrazione, gli azionisti dovranno presentare e/o recapitare presso la sede della Società, unitamente a tale richiesta le certificazioni rilasciate dai rispettivi intermediari ai sensi della normativa applicabile.

Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'assemblea dovrà trattare a seguito delle richieste dei soci di cui sopra è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

ART. 13

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in mancanza, da persona designata dal Consiglio stesso o in difetto dall'Assemblea.

2. L'Assemblea su designazione del Presidente può

ART.13

1.L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in mancanza, da persona designata dal Consiglio stesso o in difetto dall'Assemblea.

2.L'Assemblea su designazione del Presidente può nominare due scrutatori fra gli Azionisti **ed**

<p>nominare due scrutatori fra gli Azionisti presenti e nomina un Segretario, anche non Azionista, quando il verbale non sia redatto da notaio.</p> <p>3. Il Presidente dell'Assemblea ha pieni poteri per dirigere e regolare la discussione e per stabilire le modalità della votazione.</p>	<p>i Sindaci presenti e nomina un Segretario, anche non Azionista, quando il verbale non sia redatto da notaio.</p> <p>3. Il Presidente dell'Assemblea ha pieni poteri per dirigere e regolare la discussione e per stabilire le modalità della votazione, di cui accerta i risultati</p>
<p style="text-align: center;">ART. 14</p> <p>1. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. 2. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; essa può essere convocata nel termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 14</p> <p>1. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. 2. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; essa può essere convocata nel termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 17</p> <p>1. La Società, ai sensi del par. 2, Sezione VI-bis, Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, è amministrata da un Consiglio composto da non meno di cinque e da non più di sette membri.</p> <p>2. L'Assemblea stabilirà entro i limiti suddetti e fino a nuova diversa deliberazione il numero dei componenti il Consiglio.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 17</p> <p>1. La Società, ai sensi del par. 2, Sezione VI-bis, Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di cinque e da non più di sette componenti.</p> <p>2. L'Assemblea stabilirà entro i limiti suddetti e fino a nuova diversa deliberazione il numero dei componenti il Consiglio.</p> <p>3. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono eletti sulla base di liste presentate dagli azionisti che, al momento della presentazione della lista, siano titolari del diritto di voto. Le liste presentate dai soci e da essi sottoscritte (anche per delega ad uno di essi), corredate dalle informazioni relative agli stessi soci, alla percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta, dalle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, dovranno essere depositate presso la sede legale almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Le liste depositate dai soci, corredate dalle sopra citate informazioni, saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la società di gestione del mercato e saranno pubblicate sul sito internet della società senza indugio e comunque almeno</p>

dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale o la diversa misura, se inferiore, stabilita dal Regolamento Emittenti vigente alla data di presentazione della lista.

Nell'avviso di convocazione sarà indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste.

Ogni socio potrà presentare o votare una sola lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati, elencati mediante un numero progressivo, non superiore al numero massimo degli amministratori previsti dal primo comma del presente articolo.

Almeno un candidato per ciascuna lista deve possedere i requisiti di indipendenza.

Tutti i candidati devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli Organi di controllo dalla normativa vigente, nonché i requisiti di professionalità adeguati al ruolo da ricoprire.

Unitamente a ciascuna lista, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, per ciascun candidato dovrà depositarsi presso la sede sociale la dichiarazione con la quale accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e fornisce la dichiarazione a qualificarsi eventualmente come indipendente.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, gli Azionisti dovranno presentare e/o recapitare presso la sede sociale della Società, al momento della presentazione della lista, certificazioni rilasciate dai rispettivi intermediari ai sensi della normativa applicabile.

Gli azionisti, collegati in qualunque modo tra loro, nel rispetto della normativa applicabile, potranno presentare una sola

lista.

Unitamente alla lista dovrà essere presentata dagli azionisti di minoranza una dichiarazione che attesti l'assenza di collegamento con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

4. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

All'elezione degli Amministratori si procederà come segue:

a) Dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, un numero di Amministratori pari al numero dei componenti da eleggere meno uno, fatto salvo quanto previsto al comma 5 per la nomina dell'Amministratore indipendente.

b) Il restante Amministratore sarà tratto dalla lista di minoranza che avrà ottenuto il maggior numero di voti .

c) In caso di presentazione di una sola lista, ovvero, in caso di mancato raggiungimento da parte delle altre liste del quorum richiesto di partecipazione al capitale sociale, gli Amministratori saranno eletti nell'ambito della unica lista presentata o che ha raggiunto il quorum fino a concorrenza dei candidati in essa presentati, fatta salva la nomina di un amministratore tratto dalle liste di minoranza ove presentate.

Ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere, non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse.

5. Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

Sarà in ogni caso considerato eletto il candidato in possesso dei requisiti d'indipendenza appartenente alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

L'Amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti d'indipendenza deve darne immediatamente comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

3. Gli Amministratori sono rieleggibili.

4. In caso di vacanza di uno o più posti di Consiglieri sarà provveduto a sensi di legge.

5. Qualora, tuttavia, per qualsiasi causa venga a mancare, prima della scadenza del mandato, la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, decade l'intero Consiglio e l'Assemblea dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.

Il Consiglio resterà peraltro in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino a che l'Assemblea avrà deliberato in merito al suo rinnovo e sarà intervenuta l'accettazione da parte della maggioranza dei nuovi Amministratori.

6. Dell'avvenuta nomina degli Amministratori è data pubblicità con le modalità e l'informativa previste a norme di legge e regolamento.

7. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

8. Gli Amministratori sono rieleggibili.

9. In caso di vacanza di uno o più posti di Consiglieri sarà provveduto a sensi di legge.

10. Qualora, tuttavia, per qualsiasi causa venga a mancare, prima della scadenza del mandato, la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, **cessa** l'intero Consiglio e l'Assemblea dovrà essere convocata d'urgenza dagli Amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso **nel rispetto della procedura di nomina prevista dal presente articolo.**

Il Consiglio resterà peraltro in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino a che l'Assemblea avrà deliberato in merito al suo rinnovo e sarà intervenuta l'accettazione da parte della maggioranza dei nuovi Amministratori.

<p style="text-align: center;">ART. 18</p> <p>1. Il Consiglio elegge un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente.</p> <p>2. Nominerà pure un Segretario che potrà essere scelto anche fra le persone estranee al Consiglio.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 18</p> <p>1. Il Consiglio elegge un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente.</p> <p>2. Nominerà pure un Segretario che potrà essere scelto anche fra le persone estranee al Consiglio.</p> <p>3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente; in mancanza del Vice Presidente dal Consigliere più anziano in carica o, in caso di pari anzianità, dal più anziano di età.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 20</p> <p>La convocazione si fa mediante avviso ai Consiglieri e Sindaci inviato di regola 7 giorni prima dell'adunanza; in caso di urgenza potrà essere fatta telegraficamente anche per il giorno successivo. Della convocazione viene nello stesso termine dato avviso ai Sindaci effettivi.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 20</p> <p>1. La convocazione si fa mediante avviso ai Consiglieri e Sindaci inviato di regola 7 giorni prima dell'adunanza; in caso di urgenza potrà essere fatta telegraficamente anche ventiquattro ore prima dell'adunanza. Della convocazione viene nello stesso termine dato avviso ai Sindaci effettivi.</p> <p>2. In mancanza della convocazione prevista dallo Statuto, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare con l'intervento di tutti i Consiglieri ed i Sindaci in carica.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 24</p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione, può delegare nei limiti consentiti dal c.c., parte dei propri poteri e delle proprie attribuzioni al Presidente e ad altri dei suoi membri e può altresì nominare un Amministratore Delegato nonché un Direttore Generale determinandone i poteri e i compiti.</p> <p>2. Il Consiglio può inoltre costituire fra i suoi membri un Comitato Esecutivo stabilendone il numero dei componenti, le attribuzioni ed i poteri.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 24</p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti consentiti dal c.c., parte dei propri poteri e delle proprie attribuzioni al Presidente e ad altri dei suoi componenti e può altresì nominare un Amministratore Delegato, nonché un Direttore Generale, determinandone i poteri e i compiti. La nomina del Direttore Generale avverrà, come per gli Amministratori, previo accertamento dei requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.</p> <p>2. Il Consiglio può inoltre costituire fra i suoi membri un Comitato Esecutivo stabilendone il numero dei componenti, le attribuzioni ed i poteri. Il Consiglio può altresì istituire altri Comitati con funzioni e compiti specifici, stabilendone composizione e modalità di funzionamento.</p>

	<p style="text-align: center;">ART. 25 bis</p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta avanzata dagli organi amministrativi delegati d'intesa col Presidente, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e gli conferisce adeguati mezzi e poteri.</p> <p>Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari deve possedere requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza in materia amministrativa e contabile. Tale competenza, da valutarsi da parte del medesimo Consiglio di Amministrazione, deve risultare da esperienze di lavoro maturate in posizioni di adeguata responsabilità per un periodo pluriennale nell'area amministrativa, finanziaria e contabile di società o enti, pubblici o privati, anche di consulenza.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 26</p> <p>1. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio.</p> <p>2. L'Assemblea stabilirà, con deliberazione da rimanere valida fino a nuova diversa deliberazione, l'emolumento annuo per il Consiglio di Amministrazione nonché per il Comitato Esecutivo. Il Consiglio ed il Comitato Esecutivo stabiliranno il modo di riparto fra i propri membri di tali emolumenti.</p> <p>3. La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita secondo la disciplina di cui all'art. 2389 terzo comma c.c..</p>	<p style="text-align: center;">ART. 26</p> <p>1. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio.</p> <p>2. L'Assemblea stabilirà, con deliberazione da rimanere valida fino a nuova diversa deliberazione, l'emolumento annuo per il Consiglio di Amministrazione nonché per il Comitato Esecutivo, se costituito. Il Consiglio ed il Comitato Esecutivo stabiliranno il modo di riparto fra i propri componenti di tali emolumenti.</p> <p>3. La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita secondo la disciplina di cui all'art. 2389 terzo comma c.c..</p>
<p style="text-align: center;">ART. 28</p> <p>1. L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale e ne determina il compenso.</p> <p>2. I membri del Collegio Sindacale restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</p> <p>3. Il Collegio Sindacale è costituito da cinque Sindaci effettivi e due supplenti.</p> <p>4. Tre sindaci effettivi e due supplenti vengono eletti dall'Assemblea, un effettivo viene nominato</p>	<p style="text-align: center;">ART. 28</p> <p>1. L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale e ne determina il compenso.</p> <p>2. I membri del Collegio Sindacale restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</p> <p>3. Il Collegio Sindacale è costituito da cinque Sindaci effettivi e due supplenti.</p> <p>4. Tre sindaci effettivi e due supplenti vengono eletti dall'Assemblea, un effettivo viene nominato dal Ministero dell'Economia e delle</p>

<p>dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ed assumerà la carica di Presidente, l'altro effettivo verrà nominato dall'Anas.</p> <p>5. Le relative nomine debbono essere formulate secondo quanto previsto dal presente articolo, fatte salve le disposizioni di Convenzione con l'Ente Concedente Anas.</p> <p>6. Di norma i membri del Collegio Sindacale sono nominati mediante la procedura del voto di lista, fatte salve le richiamate disposizioni di Convenzione con l'Ente concedente Anas.</p> <p>7. Non possono assumere la carica di Sindaco ne' possono essere inseriti nelle liste coloro che già ricoprono la carica di sindaco effettivo in più di quattro società emittenti titoli quotati nei mercati regolamentati con esclusione delle società controllanti e controllate dalle Autostrade Meridionali S.p.A. o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.</p> <p>8. Almeno due dei Sindaci Effettivi ed almeno uno dei Sindaci Supplenti sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; i Sindaci che non sono in possesso di tale requisito sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:</p> <p>a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero</p> <p>b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico – scientifiche attinenti all'attività di costruzione e gestione di autostrade, di infrastrutture di trasporto, di sosta e intermodali, ovvero</p> <p>c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o nei settori della costruzione e gestione di autostrade, di infrastrutture di trasporto, di sosta e intermodali.</p> <p>9. Nelle liste presentate dai Soci i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.</p>	<p>Finanze ed assumerà la carica di Presidente, l'altro effettivo verrà nominato dall'Anas.</p> <p>5. Le relative nomine debbono essere formulate secondo quanto previsto dal presente articolo, fatte salve le disposizioni di Convenzione con l'Ente Concedente Anas.</p> <p>6. I membri del Collegio Sindacale sono nominati mediante la procedura del voto di lista, fatte salve le richiamate disposizioni di Convenzione con l'Ente concedente Anas.</p> <p>7. Non possono assumere la carica di Sindaco ne' possono essere inseriti nelle liste coloro che, ai sensi della normativa applicabile, superino il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e di controllo o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza .</p> <p>8. Almeno due dei Sindaci Effettivi ed almeno uno dei Sindaci Supplenti sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; i Sindaci che non sono in possesso di tale requisito sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:</p> <p>a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero</p> <p>b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico – scientifiche attinenti all'attività di costruzione e gestione di autostrade, di infrastrutture di trasporto, di sosta e intermodali, ovvero</p> <p>c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o nei settori della costruzione e gestione di autostrade, di infrastrutture di trasporto, di sosta e intermodali.</p> <p>9. La lista si compone di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente</p>
---	---

10. La lista si compone di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.

11. Avranno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che da soli o insieme ad altri Soci rappresentino almeno l'uno per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria.

12. I soci proponenti dovranno depositare le liste presso la sede sociale almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

13. Le liste rimarranno depositate presso la sede sociale a disposizione degli azionisti che vogliono prenderne visione.

ed entrambe recano i nominativi di uno o più candidati.

10. Nelle liste presentate dai Soci i candidati dovranno essere in **numero non superiore ai sindaci da eleggere** ed elencati mediante un numero progressivo.

11. **Le liste presentate dai soci e da essi sottoscritte (anche per delega ad uno di essi), corredate dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, alla percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta, dalle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.**

Le liste depositate dai soci, corredate dalle sopra indicate informazioni saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la società di gestione del mercato e saranno pubblicate sul sito internet della società senza indugio e comunque almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.

12. Avranno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che, **al momento della presentazione della lista**, da soli o insieme ad altri Soci, **rappresentino almeno il 2,5%** del capitale sociale o la diversa misura, se inferiore, stabilita dal

Regolamento Emittenti. **Nell'avviso di convocazione sarà indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste.**

13. Ogni Socio potrà presentare o votare una sola lista, **anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie**, e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a

<p>14. Ogni Socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>15. Ciascun Socio proponente dovrà presentare e/o recapitare presso la sede legale, con almeno due giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, certificazione rilasciata ai sensi della normativa di legge e regolamentare vigente, comprovante la legittimazione all'esercizio dei diritti.</p> <p>16. Unitamente a ciascuna lista, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile.</p>	<p>pena di ineleggibilità.</p> <p>14. Unitamente a ciascuna lista, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione, per ciascun candidato, dovrà essere depositata: a) la dichiarazione con la quale il candidato medesimo accetta la propria candidatura e attesta sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile; b) la dichiarazione dei Soci di minoranza dell'assenza di rapporti di collegamento con coloro che detengono, anche congiuntamente una partecipazione di controllo ovvero di maggioranza relativa, ai sensi della normativa vigente. Decadono dalla carica i Sindaci eletti che dovessero ricadere in una delle cause di incompatibilità previste dalla normativa applicabile. 15. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste gli azionisti dovranno presentare e/o recapitare presso la sede sociale della Società, al momento della presentazione della lista, certificazioni rilasciate dai rispettivi intermediari ai sensi della normativa applicabile. 16. Gli Azionisti, collegati in qualunque modo tra loro, ai sensi e nel rispetto della normativa applicabile, potranno presentare o votare una sola lista. Unitamente alla lista dovrà essere presentata dagli azionisti di minoranza una dichiarazione che attesti l'assenza di collegamento con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa. 17. Qualora alla scadenza del termine di quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione sia stata</p>
---	---

<p>17. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata non presentata.</p> <p>18. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.</p> <p>19. All'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procederà, come segue, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma quattro:</p> <p>a) Dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, un Sindaco effettivo ed un supplente.</p> <p>b) I restanti due Sindaci effettivi saranno tratti dalle altre liste; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno e per due. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto.</p> <p>I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente: risulteranno eletti i due che avranno ottenuto i quozienti più elevati.</p> <p>In caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.</p>	<p>presentata una sola lista, ovvero siano state presentate liste soltanto da parte di soci collegati fra loro, è consentita la presentazione di liste nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine con la riduzione alla metà della partecipazione minima richiesta e fatto salvo quant'altro previsto ai sensi del presente articolo.</p> <p>18. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata non presentata.</p> <p>19. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.</p> <p>20. All'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procederà, come segue, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma quattro:</p> <p>a) Dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, un Sindaco effettivo ed un supplente.</p> <p>b) I restanti due Sindaci effettivi saranno tratti dalle altre liste; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno e per due. I quozienti così ottenuti per ogni lista saranno assegnati ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto assegnando il quoziente più elevato al candidato n.1 e il quoziente meno elevato al secondo candidato. Sulla base dei quozienti così attribuiti i candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente: risulteranno eletti i due che avranno ottenuto i quozienti più elevati.</p> <p>In caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.</p> <p>Il restante Sindaco supplente sarà tratto dalla lista di minoranza che avrà ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p>Dell'avvenuta nomina dei sindaci è data pubblicità con le modalità e l'informativa previste a norma di legge e di regolamento.</p> <p>c) Per la nomina dei Sindaci, per qualsiasi ragione non nominati con il procedimento del voto di lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.</p> <p>d) In caso di sostituzione di un Sindaco eletto dalla maggioranza subentra il Sindaco</p>
--	---

Il restante Sindaco supplente sarà tratto dalla lista di minoranza che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

c) Per la nomina dei Sindaci, per qualsiasi ragione nominati con il procedimento del voto di lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

d) In caso di sostituzione di un Sindaco eletto dalla maggioranza subentra il Sindaco supplente eletto dalla maggioranza; in caso di sostituzione di un Sindaco eletto dalla minoranza subentra il Sindaco supplente eletto dalla minoranza.

20. Il Collegio Sindacale può, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo. I poteri di convocazione possono essere esercitati anche da almeno due membri del Collegio.

ART. 30

1. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procederà, nei modi e nei termini di legge alla compilazione del bilancio da

supplente eletto dalla maggioranza; in caso di sostituzione di un Sindaco eletto dalla minoranza subentra il Sindaco supplente eletto dalla minoranza.

21. Il Collegio Sindacale si riunirà presso la sede sociale o in altre località designate nell'avviso di convocazione, su invito del Presidente del Collegio Sindacale o di chi dal medesimo designato e, in mancanza, del Sindaco più anziano.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio Sindacale si tengano per conferenza telefonica o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di visionare, ricevere o trasmettere la documentazione e che sia assicurata la contestualità dell'esame e della deliberazione.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio Sindacale.

22. Il Collegio Sindacale può, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo, **ove costituito**. I poteri di convocazione possono essere esercitati **secondo la normativa vigente**.

ART. 30

1. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procederà, nei modi e nei termini di legge alla **redazione** del bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti.

2. Dagli utili netti annuali risultanti dal bilancio, deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi da destinare al fondo riserva legale, fino a che questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

3. I rimanenti utili potranno essere distribuiti ai Soci ovvero, in tutto o in parte, accantonati a riserve, con deliberazione assunta dall'Assemblea degli Azionisti **nel rispetto della normativa applicabile**.

ART. 34

Per tutto quanto non disposto dal presente

sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti.

2. Dagli utili netti annuali risultanti dal bilancio, deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi da destinare al fondo riserva legale, fino a che questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

3. I rimanenti utili potranno essere distribuiti ai Soci ovvero, in tutto o in parte, accantonati a riserve facoltative, con deliberazione assunta dall'Assemblea degli Azionisti.

ART. 34

Per tutto quanto non è disposto dal presente statuto, saranno osservate le disposizioni di legge.

statuto **sono** osservate le disposizioni di legge e **di regolamento applicabili.**